



## COMUNE DI VALGIOIE (Provincia di Torino)

**OGGETTO : TAGLIO DI PIANTE IN PROSSIMITA DI STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI**

### IL SINDACO

**RILEVATO** che circa 2/3 della superficie del terreno del Comune di Valgioie è occupato da aree boscate;

**CONSTATATA** la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate, suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità delle strade;

**DATO ATTO** che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intesi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio comunale;

**CONSIDERATO CHE** in caso di incendi dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civile e penale per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepe e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi del punto 46) dell'art. 3, del D. lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

**RITENUTO** necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

**DATO ATTO** che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali, consorziali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

**VISTO** l'art. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs.30.04.1992 n. 285 e s.m.i., che al comma 1 , punto a) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

**VISTO** l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. che fa obbligo ai " Proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettono leggibilità della distanza e dalle angolazioni necessarie";

**VISTO** l'art 30 "Fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 31 "Manutenzione delle ripe" del D.Lgs. 30.4.1992 n 285 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1993 n. 495;

**VISTO** l'art. 2 "definizione e classificazione delle strade";

**ATTESO** che a norma dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16.12.1993 n. 495, la distanza del confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

**VISTO** gli 892 e successivamente del Codice Civile;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

**VISTE** le Leggi 7.8.1990 n. 241 e 11.2.2005 n. 15 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover procedere all'adozione di apposita Ordinanza in merito alla manutenzione della vegetazione lungo i bordi della strada ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e private incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

#### ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, consorziali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune di Valgioie, di provvedere del tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni della data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- Il taglio e/o la potatura regolare di piante e arbusti radicati sui fondi che si protendono oltre il confine stradale, che nascondano la segnalazione o che comunque ne compromettano la leggibilità, che generano pericolo alla circolazione, rispettando in ogni caso le distanze previste dalla normativa vigente;
- Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico, ovvio ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione ai competenti Uffici/Enti;
- La rimozione immediata di alberi, ramaglia, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

#### E' FATTO OBBLIGO:

- Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta del problematiche definite in premessa;
- Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- Di provvedere all'immediato sgombero e smaltimento di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;

#### DISPONE

Che in caso di inadempimento i lavori verranno eseguiti d'ufficio dell'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con applicazione delle previste sanzioni di legge (da € 168.00 a € 674.00 in base ai citati articoli del Codice delle Strada), e applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

La presente ordinanza sarà affissa all'albo Pretorio del Comune di Valgioie e pubblicata sul sito internet istituzione [www.comune.valgioie.to.it](http://www.comune.valgioie.to.it) Affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Locale in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno all'identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
- Ricorso stradale al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

#### **NOTA INFORMATIVA**

La cittadinanza e l'utenza dovrà considerare **nulla** la presente ordinanza nei seguenti casi:

- Nel caso in cui, il proprietario o conduttore non abbia fondi che necessitano d'interventi manutentivi
- Nel caso in cui, il proprietario o conduttore abbia già provveduto all'espletamento degli obblighi derivati dall'ordinanza.

Per eventuali richieste di chiarimenti in merito all'ordinanza in oggetto, il proprietario, conduttore o utente del fondo, può contattare gli uffici comunali per prendere eventuale appuntamento con l'assessorato di competenza.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Assessore Angelino Andrea, responsabile pro-tempore dell'Ufficio tecnico comunale del Comune di Valgioie.



**IL SINDACO**

( *Claudio Grossa* )